

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA DELL'EROGAZIONE
DEGLI INCENTIVI PER LA
PROGETTAZIONE

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Attività Professionali e compensi

Art. 4 -Spesa per compenso

Art. 5- Criteri generali per la ripartizione del compenso

Art. 6 - Compenso per opere o lavori pubblici - determinazione

Art. 7 - Compenso per la redazione degli atti di pianificazione

Art. 8 - Cause di esclusione dal pagamento del compenso

Art. 9 - Attività di supporto affidate a strutture esterne

Art. 10 - Attribuzione percentuali del compenso

Art.11- Modalità di erogazione del compenso

Art.12 - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante l'esecuzione interna di opere e lavori pubblici nonché per la redazione di atti di pianificazione comunque denominati, previsto dall'articolo 92 del Decreto Legislativo n.163 del 12/4/2006 e successive modifiche ed integrazioni (ex art.18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.).

2. Definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale, che svolgono una delle attività indicate dall'articolo art. 92 del D.Lgs. 12/4/2006 n.163 e s.m.i.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

- a) per "Legge", il Decreto Legislativo n.163 del 12/4/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) per "Regolamento generale", il Regolamento generale in materia di lavori pubblici, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554;

- c) per "compenso", il compenso incentivante di cui all'articolo 92 del D.Lgs.n. 163 del 12/4/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) per "Ente", l'Amministrazione Comunale di Piano di Sorrento;
- e) per "Responsabile", il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 10 della "Legge".

Articolo 3

Attività Professionali e compensi

1. L'incentivo viene ripartito, per ogni singolo lavoro pubblico o atto di pianificazione, comunque denominato, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, nonché tra i suoi collaboratori, sulla base dei criteri di ripartizione contenuti nel presente regolamento, tenendo in ogni caso conto delle responsabilità professionali connesse con le singole prestazioni;
2. L'incentivo verrà ripartito tra il personale incaricato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato purchè abbia prestato servizio per periodi continuativi superiori a sei mesi ed un giorno e che abbia partecipato all'attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo ed alla redazione di atti di pianificazione. Il personale destinatario del compenso viene individuato con atto del responsabile del settore per ciascun progetto tra coloro che hanno effettivamente concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali, alla direzione dei lavori, al collaudo, ovvero alla redazione degli atti di pianificazione.
3. L'incentivo verrà ripartito alle stesse condizioni previste nel presente regolamento, anche tra il personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione.
4. L'erogazione di tale incentivo ai soggetti interessati si intende al lordo degli oneri fiscali e contributivi che resteranno a carico dei dipendenti.
5. L'attività professionale che dà luogo alla corresponsione dell'incentivo deve essere svolta dal personale dipendente nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi.
6. Gli importi da corrispondere al personale interessato verranno imputati e liquidati direttamente sulla quota degli stanziamenti annuali per i lavori pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 comma 5 e dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 163/2006; il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione sarà inserito in apposito intervento di spesa del bilancio di esercizio in cui verrà programmata la predisposizione di uno dei suddetti atti.
7. Per i compiti affidati a professionisti esterni le rispettive percentuali sono destinate ad economia.

8. In ossequio alla determinazione dell'Autorità di vigilanza dei Lavori pubblici n. 43 del 25 settembre 2000, non è possibile ricomprendere tra i destinatari dell'incentivo il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
9. Per i lavori in economia il compenso spetta solo in caso di redazione del progetto esecutivo.

Articolo 4

Spesa per compenso

- 1 . La spesa destinata alla corresponsione del "compenso" è inserita nel fondo di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni - autonomie locali - CCNL - in data 1° aprile 1999.
2. Il "compenso" per opere o lavori pubblici è incluso fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa e, in particolare, nella quota complessiva, non superiore al 10 per cento, degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici, che l'Ente deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, così come previsto dall'articolo 92, comma 7, della "Legge".
3. Il "compenso" per la redazione degli atti di pianificazione è inserito fra le spese previste per la redazione degli atti stessi.

Articolo 5

Criteri generali per la ripartizione del compenso

- 1 . Il "compenso" compete al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 92 comma 5 della "Legge", qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso sia titolare di area/settore di posizione organizzativa.
2. Le attività che danno diritto alla percezione del "compenso", ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

Articolo 6

Compenso per opere o lavori pubblici – determinazione

- 1 - Una somma calcolata in ragione 2 per cento, o diversa percentuale, come stabilita nel presente regolamento, dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro è ripartita fra i dipendenti, a titolo di "compenso", per lo svolgimento delle attività indicate

all'articolo 92, comma 4, della "Legge" ed in particolare per tutte le attività relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento, di ristrutturazione edilizia, di realizzazione di nuove opere ed in caso di fornitura in opera di beni richiedenti apposita progettazione.

2. Il "compenso" è ripartito, in particolare, fra il "Responsabile" ed il personale incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché fra i loro collaboratori.

3. Il Funzionario titolare di area/settore di posizione organizzativa competente individua, per ciascuna opera o lavoro pubblico, il "Responsabile", gli altri dipendenti cui affidare le attività elencate nell'articolo 92 comma 5 della "Legge" e i loro collaboratori. Nel provvedimento sono indicate le modalità per l'espletamento dell'incarico, i compensi spettanti, i tempi per la redazione del progetto e la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato. Il Funzionario assume l'incarico di "Responsabile", qualora non provveda all'individuazione di tale figura.

4. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

5. Sono esclusi dagli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti nei cui confronti siano state applicate, nel corso dell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari superiori alla censura o rimprovero scritto, o che siano incorsi, sempre nell'ultimo biennio, in una delle ipotesi di cui all'articolo 8) del presente regolamento.

6. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere il provvedimento di nomina per presa visione entro cinque giorni dalla sua adozione.

7. La misura del "compenso" si ottiene moltiplicando per 2% (o diversa percentuale stabilita dal presente regolamento) l'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da appaltare. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del "compenso", anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

8. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate all'esterno, costituiscono economie.

9. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere o parti di esse e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 132, comma 1,

lettera e), della "Legge". Il "compenso", in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

10. La liquidazione delle somme spettanti sarà fatta con cadenza semestrale, di norma, nei mesi di giugno e dicembre, relativamente alle attività già effettuate. I compensi liquidati dovranno essere comunicati analiticamente (cioè per ogni opera o intervento) all'ufficio personale da parte del funzionario responsabile contestualmente alla determinazione di liquidazione.

11. Gli incentivi sono riconosciuti soltanto quando le opere ed i lavori oggetto di progettazione sono posti a base di gara e si perviene alla pubblicazione della gara medesima o all'indizione della stessa qualunque sia il metodo prescelto.

12. Le somma da destinare al fondo per la corresponsione del "compenso" vengono calcolate sulla base delle seguenti percentuali:

- a) per progetti fino a 150.000,00 euro in ragione del 2%;
- b) per progetti di importo compreso tra 150.001,00 euro e fino a 770.000,00 euro il fondo è costituito in ragione dell'1,90%;
- c) per progetti di importo da 770.001,00 euro e fino a 5.000.000,00 di euro il fondo è costituito in ragione dell'1,7%;
- d) per progetti di importo da 5.000.001,00 euro e fino a 25.000.000,00 di euro il fondo è costituito in ragione dell'1,5%
- e) per progetti di importo maggiore di 25.000.000,00 euro il fondo è costituito in ragione dell'1,4%

13. il fondo, come sopra costituito, viene ripartito nelle percentuali di cui al seguente articolo 10) tra i vari soggetti aventi titolo alla percezione dell'incentivo di cui al presente regolamento.

Articolo 7

Compenso per la redazione degli atti di pianificazione

1. Una somma pari al 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione è ripartita fra i dipendenti dell' "Ente" che lo abbiano redatto.

2. Per atto di pianificazione si intende ogni progetto, sia grafico che normativo, che disciplini e regolamenti l'assetto urbanistico e ambientale del territorio e quindi qualsiasi strumento ed atto di programmazione urbanistica di livello comunale generale od attuativi comunque denominati.

3. Il "compenso" di cui al comma 1 compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione e ai loro collaboratori, semprechè gli atti siano idonei alla

successiva approvazione da parte degli organi competenti. Tale "compenso incentivante" è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui all'art.10 del presente regolamento.

4. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, individua il/i dipendente/i cui affidare la redazione dell'atto di pianificazione ed i collaboratori, assegna i tempi per l'espletamento dell'incarico e stabilisce la misura del compenso incentivante e della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato.

5. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dall'atto di pianificazione da redigere e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

6. Sono esclusi dall'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti nei cui confronti siano state applicate, nel corso dell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari superiori alla censura o rimprovero scritto, o che siano incorsi, nello stesso periodo, in una delle ipotesi di cui all'articolo 8) del presente regolamento.

7. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere il provvedimento di nomina per presa visione entro cinque giorni dalla sua adozione.

8. La liquidazione del "compenso" di cui al presente articolo è effettuata per l'80 per cento entro 30 gg. dalla avvenuta conclusione del lavoro, per il 10 per cento entro 30 gg dall'adozione dell'atto di pianificazione e per la restante quota del 10 per cento entro 30 gg dall'avvenuta definitiva approvazione dell'atto stesso. Se l'adozione dell'atto di pianificazione coincide con la definitiva approvazione dello stesso, la liquidazione complessiva del "compenso" (20 per cento) avviene in un'unica soluzione. Nel caso di procedimenti complessi che, oltre all'adozione ed approvazione, prevedano fasi intermedie (avvio del procedimento, conferenze, intese preliminari ed accordi), la liquidazione del "compenso" è effettuata per il 30 per cento entro 30 gg. dall'avvio del procedimento, un ulteriore 50 per cento entro 30 gg. dalla avvenuta conclusione del lavoro, per il 10 per cento entro 30 gg dall'adozione dell'atto di pianificazione e per la restante quota del 10 per cento entro 30 gg dall'avvenuta definitiva approvazione dell'atto stesso.

Articolo 8

Cause di esclusione dal pagamento del compenso

1. Non hanno diritto a percepire il "compenso":

a) il "Responsabile" nei casi di cui all'articolo 8, ultimo comma, del "Regolamento generale";

b) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), della "Legge", fatto sempre salvo il diritto dell' "Ente" di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo della "Legge";

c) i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;

d) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dei collaudi che violino gli obblighi posti a loro carico dalla "Legge" o dal "Regolamento generale" o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico ai sensi dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 7, comma 4 del presente regolamento.

3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l' "Ente" ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto.

Articolo 9

Attività di supporto affidate a strutture esterne

1. Qualora, per carenza di organico o per la contestualità di redazioni e/o direzioni di più progetti o per le prestazioni di ordine specialistico, ai dipendenti, incaricati per le attività di progettazione ed esecuzione delle opere, sia necessario fornire collaborazioni e/o supporto di strutture o di servizi esterni all'Ente, si procederà mediante affidamento a liberi professionisti o a società di ingegneria ai sensi dell'art.91 e segg. della "Legge" .

Articolo 10

Attribuzione percentuali del compenso

1. Per le singole attività vengono determinate le seguenti percentuali del "compenso":

Responsabile unico del procedimento.....	10%
Progettazione preliminare.....	9%
Progettazione definitiva.....	11%
Progettazione esecutiva.....	23%
Coordinatore della sicurezza per la progettazione.....	6%
Direzione lavori	18%
Collaudatore	11%
Collaboratori delle figure professionali di cui sopra (con tetto massimo individuale del 2% ad eccezione dell'eventuale figura del responsabile dei lavori cui viene attribuito il 3%)	12%

2. Il "compenso" spettante per l'attività di responsabile unico del procedimento previsto al comma 1 del presente articolo è così ripartito tra le varie fasi: progettazione 60%, direzione lavori 30%, collaudo 10%. Ove tali fasi non sono svolte all'interno dell'Ente, esse costituiscono economie.

3. Nel caso che alcune o tutte le figure professionali coincidano con un unico soggetto si applicherà la somma delle percentuali previste al comma 1 del presente articolo.

4. Nel caso di alcune prestazioni non svolte, in quanto affidate a soggetti esterni all'Ente, le corrispondenti percentuali di cui al comma 1. non vengono calcolate e costituiscono economie.

5. Viene riconosciuto il diritto alla quota di incentivo a favore del "Responsabile" ed ai suoi collaboratori anche quando la progettazione e/o la direzione è affidata a tecnici esterni e nei casi di cui all'art.9) del presente regolamento.

6. Nel caso in cui per la redazione del progetto si rende necessario il ricorso al supporto esterno, ai sensi dell'art.9) del presente regolamento, l'importo sul quale viene calcolato il "compenso" viene ridotto della parte dei lavori affidata all'esterno. Qualora non è possibile determinare l'importo dei lavori affidati all'esterno la riduzione del "compenso" viene fissata in percentuale tenendo conto delle prestazioni effettuate dai tecnici esterni.

9. Nel caso in cui per la direzione dei lavori si rende necessario il ricorso al supporto esterno, ai sensi dell'art.9 del presente regolamento, la percentuale del "compenso" di cui al precedente comma 1 viene ridotta del 50%.

Articolo 11

Modalità di erogazione del compenso

1. Il compenso riguarda ogni singola opera o lavoro progettato o eseguito internamente e/o esternamente.
2. L'erogazione del "compenso" è disposta, per ogni singola opera, con apposita determinazione del Funzionario titolare di area/settore di posizione organizzativa competente, e verrà liquidato in relazione ai procedimenti conclusi, fatti salvi i tempi per la concessione del mutuo e/o finanziamento da parte degli altri Enti.
3. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto al 60% della percentuale stabilita al precedente art.10, relativa all'attività interrotta, semprechè la mancata adozione non dipenda da errori od omissioni di redazione del progetto o dell'atto di pianificazione.
4. Qualora l'opera non sia più eseguita o non siano concessi i necessari finanziamenti per la sua esecuzione il "compenso" da liquidare sarà assunto a carico del bilancio comunale.
5. Nel caso in cui il Funzionario titolare di area di posizione organizzativa sia direttamente interessato alla erogazione del "compenso" procederà alla liquidazione del medesimo il funzionario responsabile dell'ufficio personale sulla base di una relazione istruttoria motivata dello stesso Funzionario "incompatibile".

Articolo 12

Disposizioni finali e transitorie

- 1 . La presente disciplina si applica per intero ai progetti per opere o lavori pubblici ed agli atti di pianificazione, anche se già avviati e/o conferiti o conclusi, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, prendendo atto, a consuntivo, del personale che ha svolto le attività in oggetto.
- 2 . Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 286 del 29 agosto 2000 e n. 172 del 25 maggio 2006.
- 3 . Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

4. Per tutto quanto non specificato nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.